



Allegato "A" all'atto Rep.n. 784/392

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"ITALIA LONGEVA - RETE NAZIONALE DI RICERCA SULL'INVECCHIAMENTO E LA LONGEVITÀ ATTIVA"

1. Scopo ed attività

E' costituita, ai sensi delle norme contenute nel I libro del Codice Civile, l'Associazione recante la denominazione "ITALIA LONGEVA - RETE NAZIONALE DI RICERCA SULL'INVECCHIAMENTO E LA LONGEVITÀ ATTIVA".

L'associazione si propone di perseguire i seguenti scopi:

- Attività di studio e ricerca, con approccio interdisciplinare, alle problematiche dell'invecchiamento;
- Promozione e tutela della popolazione anziana con particolare riguardo al sostegno di stili di vita protettivi;
- Studio degli scenari epidemiologici e socio-economici connessi all'invecchiamento della popolazione;
- Promozione delle conoscenze per l'evoluzione dei modelli assistenziali e di cura per le comorbilità fragilità e disabilità dell'anziano;
- Integrazione socio-sanitaria e sviluppo dei servizi territoriali dedicati per la presa in carico e la continuità dell'assistenza;
- Formazione di specifiche competenze di base e avanzate, anche mediante la predisposizione di appositi progetti di aggiornamento e formazione;
- Sviluppo di relazioni internazionali, per collaborazioni su progetti comuni, confronti culturali, interscambio di esperti ed operatori in formazione;
- Sviluppo dell'impiego di biotecnologie e sistemi telematici, informatici e domotici dedicati;
- Cura dei rapporti con l'industria italiana di settore al fine di potenziare l'attrattività della rete socio-sanitaria verso le aziende e favorire lo sviluppo di processi produttivi innovativi;
- Comunicazione con i cittadini, anche mediante portali informatici dedicati alla conoscenza del fenomeno dell'invecchiamento, con indicazione dei vari progressi ottenuti e delle scelte migliori per gli ammalati;
- Analisi degli aspetti socio-comportamentali ed economici dell'invecchiamento, con riguardo anche all'invecchiamento di genere;
- Sviluppo di una cultura di politica generazionale e familiare, come connotato preliminare per la partecipazione, l'autonomia, l'autodeterminazione nella condotta di vita;
- Rimozione di stereotipi culturali vigenti con lo sviluppo di una nuova idea di invecchiamento, attenta anche al cre-

scente portato delle diverse etnie.

2. Sede

L'Associazione ha sede ad Ancona, Via Santa Margherita n. 5, presso l'IRCCS-INRCA.

È consentita la possibilità di istituire uffici anche in altre località purché nel territorio italiano, su proposta del Consiglio Direttivo ed approvazione dell'Assemblea.

3. Finalità e durata

L'Associazione non ha fini di lucro. In ragione di ciò l'Associazione non potrà distribuire utili sotto alcuna forma.

L'Associazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero della Salute nonché della Regione Marche.

Al fine di realizzare i propri scopi, l'Associazione potrà partecipare ad Enti o Società, nonché stipulare convenzioni con le Università, Amministrazioni pubbliche, Enti pubblici e privati, Fondazioni e Società nazionali ed internazionali, che operano in settori interessati alle attività e compiere ogni altra iniziativa e azione ritenuta utile e opportuna volta alla realizzazione e gestione di iniziative scientifiche nell'ambito di progetti e di accordi.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

4. Associati

4.1 Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

- SOCI FONDATORI
- SOCI ADERENTI

4.2 Sono SOCI FONDATORI le Amministrazioni ed Enti che hanno partecipato al procedimento di costituzione dell'associazione stessa.

4.3 Possono far parte dell'associazione nella qualità di SOCI ADERENTI, quegli enti pubblici e privati italiani che siano in possesso del riconoscimento della qualità di IRCCS da parte del Ministero della Salute. Possono far parte inoltre le organizzazioni cliniche e di ricerca di settore, le istituzioni o enti italiani pubblici e/o privati, le organizzazioni non lucrative e le associazioni di pazienti.

4.4 La richiesta d'adesione all'associazione sarà consentita ai soggetti che richiedano di farne parte con formale domanda scritta. Sulla domanda di adesione delibera il Consiglio Direttivo che comunica tempestivamente al nuovo associato l'accettazione o il rigetto della domanda.

Condizione essenziale per l'ammissione ad associato è il versamento della quota di ammissione nella misura che sarà deliberata anno per anno dal Consiglio Direttivo.

Il mancato versamento della quota associativa annuale deliberata dal Consiglio Direttivo per i soci aderenti comporta l'esclusione di diritto dall'associazione.

Sono esentati dal versamento della quota associativa gli associati appartenenti alla categoria dei SOCI FONDATORI.

Resta ferma la facoltà di effettuare versamenti o contributi volontari.

I versamenti non sono ripetibili, in nessun caso potrà darsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione.

È consentito al Presidente, sentito il Consiglio Direttivo che si esprimerà con parere non vincolante, accettare da parte della categoria dei SOCI FONDATORI contributi spontanei in natura, ovvero in prestazioni professionali e/o scientifiche. L'adesione del Ministero della Salute all'Associazione non comporta il versamento di alcuna quota di adesione.

5. Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio è costituito dai beni mobili o immobili acquisiti dall'Associazione e da quelli oggetto di donazioni, lasciti e legati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione inoltre potrà avvalersi delle seguenti risorse:

- a. contributi, in denaro o in natura, erogati per le attività da Ministeri, Regioni, da altre Amministrazioni statali e regionali e da Enti pubblici e italiani o internazionali, anche non soci;
- b. quote annuali versate dai SOCI ADERENTI;
- c. contributi, in denaro o in natura, erogati da istituzioni internazionali in relazione ad accordi di collaborazione;
- d. finanziamenti o contributi o sponsorizzazioni provenienti da Enti e/o Soggetti con i quali sussiste un rapporto di collaborazione nell'ambito del perseguimento dello scopo sociale;
- e. proventi derivanti dalla attività svolta sulla base di commesse, contratti o convenzioni con amministrazioni e con altri Enti o Istituzioni pubblici o privati, anche non soci;
- f. donazioni, lasciti, legati e liberalità debitamente accettati;
- g. contributi, in denaro o in natura, erogati per le attività da Enti privati italiani o internazionali e da aziende, anche non soci.

6. Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) Il Presidente
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) L'Assemblea degli associati
- d) Il Segretario Generale
- e) Il Direttore Generale
- f) Il Board Scientifico
- g) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

I compensi spettanti per lo svolgimento della funzione specifica e dovuti ai soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma precedente, sono determinati dall'Assemblea degli Associati, salvi il rimborso delle spese documentate per riconosciuti motivi di servizio, nonché gli onorari spettanti per particolari incarichi assegnati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

7. Il Presidente

7.1 Il Presidente è nominato dal Ministro della Salute previa intesa con il Presidente della Regione Marche ed è scelto tra personalità con riconosciute competenze gestionali.

7.2.1 Al Presidente spettano le seguenti competenze:

- * detiene la rappresentanza legale dell'Associazione
- * convoca e presiede l'Assemblea degli associati
- * convoca e presiede il Consiglio Direttivo
- * sottoscrive gli atti del Consiglio Direttivo
- * assume le decisioni inerenti l'amministrazione
- * nomina il Segretario Generale
- * adotta, in caso di urgenza e necessità, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo salvo ratifica nella prima adunanza successiva del Consiglio stesso
- * adotta i provvedimenti delegati dal Consiglio Direttivo
- * provvede per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e, nei limiti delle delibere del consiglio stesso, sottoscrive le convenzioni ed i contratti in nome e per conto dell'Associazione
- * assicura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti di esecuzione
- * sovrintende alle attività dell'Associazione
- * partecipa alle riunioni del Board Scientifico con voto consultivo.

Il Presidente nomina tra i componenti del Consiglio Direttivo un vice Presidente.

Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere rinominato. In caso di assenza o impedimento, è sostituito nelle sue funzioni dal vice Presidente.

8. Consiglio Direttivo

8.1 Il Consiglio Direttivo è composto da non più di sette membri, tra i quali il Presidente, nel seguente modo designati:

due componenti del Consiglio saranno nominati rispettivamente uno dall'IRCCS-INRCA e l'altro di comune accordo da tutti i soci IRCCS (fondatore ed aderenti);

due componenti, dei quali uno, ai sensi del seguente art. 10, con funzioni di Presidente saranno nominati dal Ministro della Salute;

un componente sarà nominato dalla Regione Marche;
due componenti dall'Assemblea degli associati.

8.2.1 I membri del Consiglio Direttivo restano in carica cinque anni e possono essere rinominati.

8.2.2 Al Consiglio Direttivo spettano le seguenti competenze:

- * redazione del rendiconto della gestione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;

- * proposta di determinazione dei compensi da riconoscere al Presidente, al Segretario Generale, al Direttore Generale, ai componenti del Consiglio Direttivo ed ai Revisori dei conti, da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea degli Associati;

- * determinazioni, sentito il parere del Board Scientifico, in ordine alle attività scientifiche;

- * regolamentazioni in materia di convenzioni e contratti;

- * deliberazioni su tutte le questioni riguardanti l'amministrazione;

- * ammissione di nuovi associati e recessi;

- * decisione in merito alla necessità di attivare il ruolo di Direttore Generale, scegliendone il soggetto incaricato e proponendone il compenso.

8.3.1 Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

8.3.2 Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei voti dei partecipanti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

8.3.3 Qualsiasi proposta di modifica statutaria dovrà essere deliberata da almeno cinque settimi dei componenti.

8.4.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

8.4.2 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede legale o in altra località italiana da indicarsi nell'avviso di convocazione; possono altresì essere validamente tenute in videoconferenza o teleconferenza, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri punti di collegamento, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere:

dovranno tuttavia essere presenti almeno il Presidente e il Segretario nel luogo di convocazione scelto per la riunione ove si considererà tenuto il Consiglio.

I Consiglieri che per qualunque causa cessano dalla carica prima della scadenza prevista dallo Statuto sono sostituiti con decisione adottata dagli enti che li hanno nominati ai

sensi dell'articolo 8.1. I nuovi nominati durano in carica fino alla scadenza di durata dei Consiglieri che essi hanno sostituito.

9. Segretario Generale

9.1 Il Segretario Generale è nominato dal Presidente.

9.2 Al Segretario Generale spettano le seguenti competenze:

- * assicurare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti di esecuzione
- * coordinare le attività dell'Associazione sia con gli organismi istituzionali che con gli enti esterni, pubblici e privati
- * curare il disbrigo degli affari ordinari;
- * dare esecuzione effettiva alle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed alle direttive del Presidente qualora non sia prevista la competenza di altro organo per previsione statutaria o per volontà del Consiglio Direttivo stesso;
- * funzioni di supporto all'attività del Consiglio Direttivo per le relazioni con l'esterno;
- * predisposizione tecnica degli atti da sottoporre al Consiglio Direttivo e verbalizzazione delle riunioni di detto organo;
- * gestione ed organizzazione logistica delle riunioni del Consiglio;
- * attività di segretariato ed organizzazione delle attività dell'Associazione.

10. Il Direttore Generale

10.1 Il Consiglio Direttivo può prevedere l'inserimento di un Direttore Generale, al quale spettano tutte le competenze specifiche che il Consiglio Direttivo assegnerà in sede di delibera di nomina.

11. L'Assemblea degli Associati

11.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo, ovvero quando ne faccia richiesta motivata, un decimo degli associati precisando l'argomento da inserire all'o.d.g.

11.2 L'Assemblea si riunisce ad Ancona o in altra località italiana da indicarsi nell'avviso di convocazione nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sulla proposta di rendiconto della gestione presentata dal Consiglio Direttivo, sulle nomine di sua competenza e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio.

11.3 La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea sono comunicati per lettera raccomandata ovvero con quegli altri mezzi che il Consiglio riterrà opportuni e che diano certezza dell'avvenuto recapito inviata almeno 8 (otto) giorni prima

della data di convocazione.

11.4 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci fondatori e gli aderenti che si trovino in regola col pagamento della quota associativa. Ciascun associato potrà farsi rappresentare in assemblea da altra persona, anche non associata, purché munita di regolare delega scritta che verrà conservata agli atti dell'associazione. Ogni delegato potrà avere una sola delega.

11.5 L'assemblea si costituisce e delibera nei termini e nei modi di cui agli art. 20 e 21, del cod. civ.

11.6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. In sua assenza l'Assemblea, all'inizio di ogni riunione, elegge tra gli associati presenti un presidente per la singola assemblea. Il segretario generale provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea e dal segretario generale.

11.7.1 Gli associati riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono modificare lo scopo dell'associazione stabilito dal precedente articolo 1.

11.7.2 Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti degli associati ed il consenso della maggioranza dei voti presenti o rappresentati.

L'assemblea degli associati approva il rendiconto della gestione garantendone l'equilibrio finanziario.

Determina, su proposta del Consiglio Direttivo, i compensi di tutti i componenti degli organi di cui all'art. 6).

11.8. Le adunanze dell'assemblea possono altresì essere validamente tenute in videoconferenza o teleconferenza, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri punti di collegamento, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere. Dovranno tuttavia essere presenti fisicamente almeno il Presidente e il Segretario nel luogo di convocazione scelto per la riunione ove si considererà tenuto il Consiglio.

12. Board Scientifico

12.1 Il Board Scientifico è composto da 5 (cinque) professionisti con un riconosciuto ruolo di prestigio nella ricerca nazionale ed internazionale di settore, nominati dal Consiglio Direttivo. L'IRCCS-INRCA esprime un componente del Board nella figura del proprio Direttore Scientifico.

I componenti rimangono in carica cinque anni ed eleggono al

loro interno un Presidente.

Il Board costituisce l'organo di consulenza scientifica; a tal fine elabora i piani pluriennali di attività e formula al Consiglio Direttivo proposte per lo sviluppo delle attività.

Esso esprime pareri sugli aspetti tecnico-scientifici connessi alle finalità dell'Associazione; può avvalersi del parere consultivo di esperti anche stranieri in ambiti specifici.

Il Board si riunisce almeno due volte all'anno.

13. Collegio dei Revisori dei Conti

13.1 La revisione della gestione amministrativa contabile è effettuata da un Collegio dei revisori dei conti nominato dall'Assemblea degli associati per un triennio.

13.2 Esso è composto da un Presidente, scelto tra i Dirigenti del Ministero della Salute, da un membro designato dalla Regione Marche ed uno dall'Assemblea degli Associati, scelti tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili.

13.3 Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; certifica il risultato della gestione annuale definito in conformità con il metodo contabile adottato dal Consiglio Direttivo ed esposto nell'apposito Regolamento approvato dall'Assemblea degli Associati; effettua verifiche di cassa trimestrali; vigila sul mantenimento dell'equilibrio anche finanziario della gestione.

Il Collegio può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il compenso del Collegio è stabilito dall'Assemblea che lo nomina ed ha valore per la durata del mandato conferito.

14. Gestione finanziaria

L'attività sarà organizzata sulla base di programmi pluriennali.

L'esercizio di gestione inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo delibera entro il 30 novembre di ciascun anno una previsione di disponibilità e di uso di risorse finalizzata alla realizzazione delle attività scientifiche e dei programmi pluriennali, da comunicare all'Assemblea degli associati anche al fine della determinazione dei compensi degli organi di cui all'art. 6) ad esclusione del Collegio dei Revisori.

L'Assemblea degli associati, entro il 30 aprile dell'anno successivo, approva la proposta di rendiconto della gestione, evidenziando il dato di equilibrio finanziario raggiunto, predisposto dal Consiglio e presentato dal Presidente, contenente tra l'altro la relazione sulle attività svolte nell'e-

servizio immediatamente scaduto.

Il piano delle attività scientifiche e il rendiconto della gestione sono inviati al Ministero ed alla Regione Marche.

15. Relazioni con il Ministero e la Regione Marche

Il Presidente riferisce annualmente al Ministro della Salute e al Presidente della Regione Marche sull'andamento della gestione e sulle iniziative intraprese.

Il Ministro può disporre lo scioglimento degli organi dell'Associazione in caso di:

- gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie che regolano l'attività sociale;
- il conto economico chiuda con una perdita superiore al 20% del patrimonio per tre esercizi consecutivi, senza giustificato motivo;
- evidente impossibilità al funzionamento degli organi.

In tali evenienze il Ministro, d'intesa con il Presidente della Regione Marche, nomina un Commissario ad acta con il compito di sanare la situazione di irregolarità e ricostituire gli organi ordinari.

Possono accedere al fondo della Ricerca Corrente del Ministero della Salute esclusivamente gli associati, siano essi soci fondatori o soci aderenti, in possesso del riconoscimento della qualità di IRCCS da parte del Ministero della Salute.

16. Scioglimento

L'Associazione si può sciogliere con delibera presa con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'Assemblea provvede alla nomina di un liquidatore, determinando poteri e compenso.

Una volta esaurita la fase di liquidazione, il patrimonio ed i beni residui saranno devoluti, con deliberazione assembleare ai sensi del precedente comma, ad altri enti o istituzioni, pubbliche o private, che perseguano finalità analoghe a quelle dell'Associazione.

Si applicano in quanto compatibili le norme in materia di scioglimento delle società di persone.

17. Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile e del D.P.R. n° 361/2000 in quanto applicabili.

18. Norme Transitorie

18.1 Le modifiche apportate allo Statuto, se non diversamente statuito in sede assembleare, entrano in vigore al momento della loro approvazione.

18.2 Le nomine vigenti al momento dell'approvazione delle modifiche restano valide ed efficaci fino al sopraggiungere

della nuova scadenza.

Firmato:

Roberto BERNABEI

VITTORIO OCCORSIO Notaio Sigillo

La presente copia realizzata con sistema elettronico composta di n. tredici facciate è conforme all'originale e si rilascia per uso consentito dalla legge

Roma, li